



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta
Direzione Distrettuale Antimafia

Prot. N° 2144 DEL 25.8.2020

*Linee guida in materia di intercettazioni
(D.L. 30.12.2019 n. 161 convertito
in Legge n. 7 del 28.2.20)*

Premessa

In vista dell'ormai prossima entrata in vigore della riforma in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, introdotta dal Decreto Legislativo 29/12/2017 n. 216, successivamente modificato con il Decreto Legge 30/12/2019 n. 161, convertito, con modifiche, dalla Legge 28/2/2020 n. 7, si trasmettono le prime linee-guida, volte ad orientare l'attività della polizia giudiziaria e ad armonizzare le prassi dell'ufficio sin dalle prime fasi di applicazione della riforma.

Si premette sin d'ora che trattasi di fluide prescrizioni di carattere generale, elaborate all'esito di una prima attività ricognitiva del nuovo regime normativo, sulla scorta dei primi orientamenti condivisi e qui trasmessi dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta, oltre che del proficuo confronto svoltosi con i rappresentanti di altri uffici requirenti in ordine ai principali aspetti applicativi ed alle problematiche più rilevanti poste dalla nuova disciplina che, va rimarcato, si applicherà esclusivamente alle operazioni di intercettazione autorizzate nell'ambito dei procedimenti penali iscritti a far data dall' 1.9.2020.

Si fa dunque sin d'ora riserva di modificare ed integrare le presenti direttive, anche attraverso il confronto con l'Avvocatura, alla luce dei dati di esperienza desumibili dall'emersione di eventuali criticità in sede di applicazione della novella, dal consolidamento dei primi orientamenti giurisprudenziali, oltre che in funzione della risposta del "sistema informatico" impiegato e dell'evoluzione delle tecnologie impiegate nella gestione dei nuovi sistemi integrati di archiviazione digitale dei dati acquisiti nel corso delle attività di intercettazione.

Le principali novità della novella

La nuova disciplina prevista dal decreto legge n. 161/19, emendato dalla legge di conversione n. 7/20, modifica in modo sostanziale il contenuto della originaria riforma della materia delle intercettazioni delineata del D. Lgs. 29.12.2017 n.216.

I punti salienti della riforma possono essere così sinteticamente riassunti:

- ampliamento della sfera dei reati per i quali è possibile procedere ad intercettazione, anche con uso dello strumento del captatore informatico su dispositivo elettronico mobile (artt. 266 e 267 c.p.p.) ;
- obbligo per il Pubblico Ministero di inserire nel corpo della richiesta di misura cautelare i soli brani delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenuti rilevanti (argomenta ex art. 291, co. 1-ter, c.p.p.);
- obbligo da parte della polizia giudiziaria, una volta concluse le operazioni di intercettazione, di immediata trasmissione al pubblico ministero delle registrazioni e dei verbali (art. 268/4° c. c.p.p.);
- obbligo del P.M., entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, di inserimento (c.d. conferimento) dei verbali e delle registrazioni nell'archivio digitale (art. 268/4° c. c.p.p.) istituito presso la Procura della Repubblica, previsto dall'art. 269 c.p.p.;

- obbligo di avviso ai difensori (salva autorizzazione data dal GIP al ritardato deposito) della facoltà di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni per via telematica, dalle postazioni installate presso la sala-ascolto della Procura della Repubblica, (art. 268/5° c. e 6° c. c.p.p.);
- acquisizione al fascicolo delle indagini preliminari delle sole intercettazioni (e dei relativi atti) ritenute utilizzabili e rilevanti, previo esperimento delle procedure “selettive” previste dagli artt. 268/6° c. c.p.p. 415 bis/ c. 2 bis e 454/c. 2 bis c.p.p.;
- facoltà dei difensori delle parti di ottenere copia di registrazioni e atti una volta che gli stessi risultino ritualmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero all’esito delle procedure richiamate al punto che precede (art. 89 u.c. disp.att. c.p.p.); delle captazioni non rilevanti o inutilizzabili non potrà dunque essere mai estratta copia;
- modifica dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte (art. 270 c.p.p.);

In particolare il legislatore, sottolineando con forza l’esigenza di una più rigorosa tutela della privacy delle persone intercettate - a fortiori se estranee alle indagini - ha inteso definire sin nel dettaglio i compiti di tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad operare nel settore delle intercettazioni, sollecitando nel contempo il pubblico ministero ad un rigoroso esercizio del potere di direttiva e di vigilanza affinché, fin dalla prima fase della verbalizzazione, la polizia giudiziaria proceda ad una attenta selezione delle intercettazioni, omettendo in particolare di trascrivere nelle annotazioni e nei verbali conversazioni o comunicazioni irrilevanti nonché colloqui contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone, o che comunque

riguardino dati personali “sensibili”,¹ sempre che ovviamente non rilevino ai fini delle investigazioni (art. 268 /c. 2 bis c.p.p.).

Sul punto si reputa opportuno richiamare, a beneficio dei signori magistrati, le specifiche prescrizioni già contenute nel progetto organizzativo dell’ufficio, approvato in data 29 giugno 2018, volte a prevenire la possibilità che *“nel corso del servizio di intercettazione vengano trascritte, anche sinteticamente, comunicazioni e/o conversazioni intercettate in violazione dei divieti previsti dalla legge, ovvero colloqui contenenti riferimenti a dati personali “sensibili” del tutto irrilevanti ai fini delle indagini”*.

Nel nuovo assetto delineato dal legislatore, il Procuratore della Repubblica viene individuato quale responsabile del corretto svolgimento delle attività di intercettazione delegate alla polizia giudiziaria, a cominciare dalla fase di registrazione e verbalizzazione, oltre che garante della corretta custodia di tutto il materiale acquisito durante l’attività intercettiva, infine riversato nell’archivio appositamente istituito presso la Procura della Repubblica, di cui si dirà oltre.

Tale dovere di garanzia viene “rinforzato” attraverso la previsione del divieto di pubblicazione, anche parziale, (art. 114, comma 2 bis, c.p.p.) delle intercettazioni non acquisite ritualmente, dunque destinate a rimanere segrete all’esito delle specifiche procedure di “selezione” delle intercettazioni previste, in relazione alle varie fasi del procedimento, ai sensi degli artt. 268/6°c., 415 bis e 454 c.p.p.

Passaggio fondamentale della riforma riguarda la tenuta e la gestione del nuovo Archivio delle intercettazioni, presso il quale confluiranno e saranno conservati le registrazioni e i verbali delle intercettazioni *“ed ogni altro atto ad esse relativo”* (art

¹ Per dati sensibili devono intendersi quelli riferibili alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del regolamento UE 2016 679 (dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona).

269/1°c. c.p.p.), con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni *non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia* . (art. 89 bis disp. att. c.p.p.).

L'archivio delle intercettazioni raccoglie l'insieme della documentazione, latu sensu intesa, relativa alle attività di intercettazione delle comunicazioni o conversazioni.

Esso si compone delle seguenti partizioni:

- **Archivio digitale delle intercettazioni (ADI)**, ovvero i server collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni audio e video delle conversazioni, successivamente al deposito eseguito dalla p.g. ed all'attività di "conferimento" svolta dal pubblico ministero.

- **Archivio riservato TIAP**, ovvero la specifica partizione di TIAP-DOCUMENT@ cui è demandata la funzione di gestione informatizzata di tutti i documenti inerenti all'attività di intercettazione (annotazioni di p.g., verbali, richieste e decreti autorizzativi), che verrà progressivamente via via implementata nel corso dell'attività.

- **Archivio riservato documentale**, vale a dire il locale destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo, strettamente inerente le intercettazioni, depositato dal pubblico ministero.

Le registrazioni, secondo quanto disposto dell'art. 269/2°c c.p.p., una volta inserite nell'ADI, rimarranno custodite nell'archivio digitale fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione, salvo che il giudice, su richiesta degli interessati, accertata l'inutilizzabilità o l'irrelevanza dei dati sotto il profilo probatorio, non ne disponga la distruzione a tutela del diritto alla riservatezza.

I poteri di direttiva e vigilanza del Pubblico Ministero.

L'istituzione dell'archivio previsto dall'art. 269 c.p.p., nel quale confluirà l'esito dell'attività di intercettazione svolta nell'ambito del singolo procedimento, gestito sotto

la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, e la connessa disciplina che regola le fasi di conferimento, deposito, ascolto e rilascio di copie, appaiono destinate a incidere notevolmente sull'organizzazione degli uffici giudiziari requirenti e delle Forze di Polizia.

Le novità vanno lette nell'ottica di un graduale avvicinamento alla fase di avvio del c.d. "processo penale telematico", vera e propria rivoluzione copernicana, alla cui "filosofia" tutti gli operatori del settore dovranno adeguarsi in tempi ragionevolmente brevi.

Come si è già anticipato, del flusso di dati inseriti nell'archivio delle intercettazioni, confluiranno nel fascicolo del pubblico ministero le sole registrazioni ed i connessi atti e verbali contenenti le conversazioni rilevanti e utilizzabili a fini processuali.

Ciò premesso, il pubblico ministero, esercitando la sua potestà di direzione delle indagini ed i connessi poteri di vigilanza, dovrà adoperarsi onde assicurare che la polizia giudiziaria, sin dalla fase di redazione dei verbali di ascolto (i c.d. "brogliacci"), svolga una rigorosa selezione delle conversazioni intercettate affinché, tanto nei verbali di trascrizione quanto nelle annotazioni comunque connesse all'attività di intercettazione, non vengano inseriti o comunque richiamati colloqui inutilizzabili per legge, ovvero brani privi di valore probatorio (art. 268 co. 2 bis c.p.p.).

Quanto illustrato comporterà l'emanazione delle opportune direttive, sin dalla fase di avvio dell'attività tecnica nell'ambito di ogni singolo procedimento, ed un costante rapporto, anche informale, con gli organi di polizia giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione, i quali dovranno, anche per le vie brevi, sottoporre tempestivamente i casi dubbi alla valutazione del pubblico ministero, al fine di consentire a quest'ultimo un immediato vaglio della conversazione, scongiurando così, ab initio, la possibilità che l'attività di verbalizzazione e documentazione contenga, anche solo in via riassuntiva, conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili.

Tale filtro iniziale, oltre a garantire il rispetto del dato normativo, consentirà di rendere più agile il lavoro degli operatori dell'ufficio CIT, i quali, altrimenti verrebbero oberati dall'onere di svolgere un gravosissimo lavoro nell'apposizione dei vari omissis all'interno delle singole conversazioni, con inevitabile rallentamento dei tempi di definizione delle procedure "selettive" (previste dall'art 268/6° c. c.p.p., 415/2 bis c.p.p. e 454/2 bis c.p.p.) e, più in generale, con una incongrua dilatazione dei tempi di definizione del relativo procedimento.

Particolare attenzione dovrà esser posta dalla p.g. nell'utilizzo di strumentazione oltremodo invasiva quale il c.d. "captatore informatico", il cui utilizzo sugli apparecchi elettronici portatili per l'intercettazione tra presenti è oggi consentito anche con riguardo alle nuove fattispecie previste dall'art. 266 c.p.p. .

Nell'esercizio dell'attività di direttiva e di vigilanza il pubblico ministero inviterà dunque la P.G. ad un utilizzo rigorosamente conforme al dettato normativo di tale strumento, in particolare nel caso in cui non risulti autorizzata la captazione di conversazioni-comunicazioni presso i luoghi indicati dall'art. 614 c.p.p..

Obblighi gravanti sugli organi di p.g. : la disciplina dettata dall'art. 268/2 bis c.p.p.

Gli organi di polizia giudiziaria addetti alle operazioni di intercettazione dovranno omettere di trascrivere nei relativi verbali qualsiasi riferimento riguardante:

- espressioni "lesive della reputazione" e/o a dati personali "definiti sensibili dalla legge", ove non rilevanti ai fini delle indagini;
- conversazioni inutilizzabili per legge quali, ad esempio, quelle svoltesi tra soggetti ricompresi in categorie rivestenti uno "status" garantito da specifiche guarentigie (quali i difensori, gli investigatori privati autorizzati, i CC.TT., i soggetti depositari ex art 200 c.p.p. di segreti professionali) e i loro assistiti (sempre che i colloqui riguardino

l'espletamento del mandato loro conferito), parlamentari, appartenenti ai servizi di sicurezza etc..

Nei casi sopra indicati l'operatore, oltre a segnalare comunque l'evento al P.M., dovrà limitarsi ad indicare i dati "esteriori" della conversazioni/comunicazioni (numero del progressivo, data ed orario, nominativi dei soggetti intercettati etc.), aggiungendo di volta in volta la didascalica dizione ritenuta applicabile al caso di specie (es. conversazione non rilevante, conversazione con difensore non utilizzabile etc.).

Le informative della p.g.

Al fine di rimanere aderenti allo spirito della riforma e di evitare dunque, a tutela la sfera della riservatezza delle persone intercettate, la divulgazione del contenuto di conversazioni ininfluenti o comunque inutilizzabili, la polizia giudiziaria, nella redazione di informative, latu sensu intese, comunque riguardanti le intercettazioni (ad es. ai fini delle richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, e delle successive proroghe, o volte a compendiare l'esito dell'intero servizio tecnico effettuato) si limiterà a riportare il contenuto dei soli brani "rilevanti" intercettati, nei limiti in cui ciò risulti funzionale alla compiuta rappresentazione dei fatti dedotti, allegando alle stesse i relativi verbali contenenti le corrispondenti parti citate nella nota.

Solo se richiesto del pubblico ministero verrà trasmesso l'intero contenuto della conversazione intercettata.

Le richieste di intercettazioni : vincoli tecnici

A ciascun R.I.T. dovrà necessariamente corrispondere un singolo "bersaglio", inteso con riferimento non alla persona fisica ma all'apparecchio intercettato.

Tale soluzione appare tecnicamente obbligata”, in quanto l’unica risultata compatibile con i programmi informatici adottati dal DGSIA per la gestione dell’A.D.I. .

Un’unica richiesta di intercettazione potrà in ogni caso contenere più bersagli, cui ovviamente corrisponderanno molteplici RIT; in tal caso la richiesta dovrà essere copiata in ciascuna delle cartelle cartacee e digitali relative al RIT di interesse.

Richiesta di misura cautelare

L'utilizzazione delle intercettazioni nel procedimento cautelare presuppone il loro preventivo conferimento nell'archivio digitale, l'inserimento dei relativi atti nel fascicolo del pubblico ministero e, conseguentemente, il rilascio dell'autorizzazione al ritardato deposito da parte del GIP .

Il pubblico ministero, nel redigere la richiesta di misura cautelare, inserirà, ove necessari, i brani delle comunicazioni e conversazioni intercettate ritenuti utilizzabili e rilevanti ai fini della prova dei fatti ascritti agli indagati (art. 291/1 ter c.p.p.). Resta fermo il principio per cui il giudice, ove valuti l’assenza dei suddetti requisiti, potrà comunque disporre lo stralcio e la restituzione alla Procura della Repubblica per la loro conservazione “segregata” nell’ADI (art. 92/1bis disp. att. c.p.p.).

Nei frequenti casi in cui, all’atto del deposito della richiesta cautelare, le attività di intercettazioni siano ancora in corso, il P.M. disporrà ovviamente il conferimento nell’ADI delle sole conversazioni richiamate nella richiesta, unitamente ai relativi verbali, predisponendo all’uopo un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Unitamente alla richiesta di misura cautelare il pubblico ministero metterà a disposizione del GIP, nella sezione "discovery" di TIAP, la documentazione inerente le intercettazioni utilizzate, previa copia dei relativi RIT dall'Archivio Riservato TIAP

al fascicolo ordinario TIAP del procedimento penale, apponendo eventuali *omissis* ove lo richiedano specifiche esigenze investigative o la necessità di tutelare la riservatezza delle persone, specialmente se estranee alle indagini.

A seguito dell'emissione di ordinanza cautelare il difensore dell'indagato avrà diritto di procedere all'ascolto telematico delle conversazioni poste a base del provvedimento cautelare presso la postazione installata nell'apposita sala riservata, di estrarre copia della documentazione utilizzata per la richiesta nonché di trasportare su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, le comunicazioni /conversazioni intercettate .

Fino alla chiusura delle indagini preliminari, ed al conseguente deposito degli ulteriori atti di indagine, i difensori non potranno invece accedere alla consultazione delle registrazioni e della documentazione non utilizzate per la richiesta, salvo specifica autorizzazione del P.M. procedente.

Chiusura delle operazioni di intercettazione : il deposito degli atti e la procedura di selezione delle intercettazioni rilevanti prevista dall'art. 268/6° c. c.p.p.

Ai sensi dell'art. 268/4°c. c.p.p., al termine delle operazioni di intercettazione le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni dovranno essere immediatamente trasmessi dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero per essere conferiti nell'archivio delle intercettazioni.

In tal caso il pubblico ministero provvederà ai sensi dell'art. 268 co. 4 e 6 c.p.p., al conferimento delle registrazioni e degli atti ricevuti nell'Archivio delle Intercettazioni.

Terminata tale operazione provvederà al conseguente deposito degli atti, dando avviso ai difensori dell'indagato che, entro il termine fissato dallo stesso pubblico ministero, gli stessi avranno facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni audio-video e di prendere cognizione dei flussi delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Scaduto il termine il giudice disporrà l'acquisizione al fascicolo del pubblico ministero delle conversazioni/comunicazioni, specificamente indicategli dalle parti, *che non appaiono irrilevanti*, stralciando le altre, secondo quanto disposto dall'art. 268/6°c. c.p.p..

Dunque, una volta completata la procedura di acquisizione la documentazione relativa alle intercettazioni valutata come “rilevante ed utilizzabile” costituirà parte integrante del fascicolo del Pubblico Ministero mentre quella residua rimarrà definitivamente segregata nell'archivio digitale ADI (appositamente contraddistinti dal programma informatico) e TIAP riservato).

Il problema dell'immediata trasmissione dei verbali

Secondo l'interpretazione data all'art 268/4°c. c.p.p. da vari uffici requirenti, il momento della chiusura delle intercettazioni dovrebbe individuarsi in quello conclusivo di tutte le operazioni di intercettazioni svolte nell'ambito del singolo procedimento penale, quindi all'atto della redazione dei verbali seguiti agli ascolti delle ultime conversazioni intercettate.

Tale interpretazione, agganciata a solidi criteri di natura sistematica, peraltro avallata da un esplicito riferimento letterale contenuto nella citata disposizione (“*i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi...*”), consentirebbe una migliore e più accurata selezione delle conversazioni rilevanti, alla luce di una ponderata analisi dei risultati investigativi complessivamente conseguiti. In particolare, fissare in tale momento lo “spossessamento” del materiale intercettato, garantirebbe l'agevole accesso degli operatori di p.g. alle registrazioni contenute presso i server delle ditte fornitrici ed alla consultazione dei verbali e consentirebbe altresì di far decorrere l'obbligo della p.g. di trasmettere verbali e registrazioni per il successivo conferimento all'archivio digitale al termine delle complessive operazioni svolte. (ove naturalmente lo stesso riguardi una molteplicità di obiettivi).

Tutto ciò presuppone in ogni caso il rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) terminate le operazioni di intercettazione relative ad ogni singolo R.I.T., la polizia giudiziaria, al fine di mantenere l'accesso alle tracce foniche (di regola attraverso i server delle ditte fornitrici) ed ai verbali delle intercettazioni, avanzerà apposita istanza al Pubblico Ministero, chiedendo di essere autorizzata a ritardarne il conferimento, ciò al fine esclusivo di poter procedere alla ultimazione delle operazioni di riascolto ed operare la corretta selezione delle conversazioni rilevanti, secondo i criteri dettati dal legislatore;
- 2) Il P.M., una volta autorizzata la p.g. a mantenere il possesso di registrazioni e verbali ed a compiere l'attività di riascolto e trascrizione nel termine dalla stessa richiesto, dovrà a sua volta necessariamente richiedere al GIP l'autorizzazione a differire il deposito delle intercettazioni riguardanti lo specifico RIT cessato ai sensi dell'art. 268 co. 5 c.p.p. - in ogni caso non oltre comunque il termine previsto per la conclusione delle indagini preliminari - sul presupposto del grave documento che l'anticipata discovery potrebbe recare alle indagini.

La polizia giudiziaria, scaduto il termine concessole - prorogabile dal P.M., previa richiesta congruamente motivata - dovrà depositare immediatamente gli atti e le registrazioni per la loro conservazione nell'archivio digitale delle intercettazioni.

Tale interpretazione, certamente aderente al nuovo assetto delineato dal legislatore, potrebbe tuttavia creare il rischio di congestionare le operazioni di conferimento nei casi - frequenti nella prassi, soprattutto per quanto riguarda i processi di criminalità organizzata - in cui l'attività intercettiva abbia riguardato un elevato numero di "bersagli" per il tempo massimo previsto per lo svolgimento delle indagini.

In tali casi sembrerebbe dunque opportuno lasciare alla facoltà ai singoli magistrati, secondo valutazione prudenziale da operare caso per caso, di richiedere alla p.g. un deposito "scaglionato" del materiale raccolto (registrazioni e verbali) secondo una scansione temporale dettata in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio.

Sostanzialmente nulla muterebbe sotto il profilo delle garanzie, dovendo anche in questo caso l'ufficio avanzare al GIP, volta per volta, richiesta di ritardato deposito, autorizzando la p.g. ad accedere ai server delle ditte per il tempo ritenuto necessario a terminare le operazioni di complessivo riascolto delle conversazioni intercettate .

Il decreto di ritardato deposito

Qualora infine il GIP, con decreto emesso su richiesta del P.M., abbia autorizzato il ritardato deposito sino alla conclusione delle indagini preliminari, la p.g. procederà a depositare in segreteria i relativi atti di indagine, consentendo così il conferimento all'ADI, in un momento precedente all'invio dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415 *bis* c.p.p. ovvero, ove il P.M. intenda esercitare l'azione penale nelle forme del rito immediato, prima che questi inoltri la relativa richiesta.

Nei suddetti casi le intercettazioni dovranno formare oggetto delle specifiche "procedure di selezione" di cui agli artt. 415**bis/2-bis**, e 454/**2-bis**, c.p.p. (v.infra), all'esito delle quali potranno essere acquisite definitivamente al fascicolo del pubblico ministero per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale ovvero, se ritenute irrilevanti o inutilizzabili, per essere definitivamente segregate nell'Archivio delle Intercettazioni.

La polizia giudiziaria, ultimate le operazioni di riascolto - anche alla luce di quanto emerso dalle conversazioni di tutti gli obiettivi intercettati - e trasmessi al pubblico ministero le tracce foniche ed il relativo materiale documentale, darà atto della avvenuta distruzione di ogni eventuale copia delle intercettazioni e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche informatica, riguardante registrazioni ovvero il testo delle intercettazioni effettuate.

Cancellazione dei dati contenuti nei server delle ditte fornitrici del servizio

Una volta concluse le operazioni di riascolto da parte della p.g., effettuato il conferimento e verificato da parte del personale del CITT il corretto conferimento e la

funzionalità degli ascolti, il gestore della ditta fornitrice del servizio, su specifica disposizione del P.M., procederà ad interrompere il collegamento con la postazione di ascolto remoto ed a cancellare dai propri server le tracce video-audio relative alle intercettazioni effettuate, rilasciando conforme attestato (di cui si darà atto nei provvedimenti di liquidazione delle relative spese).

Il conferimento del materiale intercettato all'ADI.

Con riguardo alle operazioni di conferimento delle registrazioni e degli atti nell'Archivio digitale delle Intercettazioni va osservato che, in attesa della attivazione della connessione telematica tra i server delle ditte fornitrici e quelli installati dal Ministero della Giustizia presso questi uffici, detto conferimento verrà effettuato da personale dell'ufficio CIT avvalendosi della collaborazione della ditta interessata che, operata la “masterizzazione”, consegnerà il relativo supporto informatico ad ufficiali di polizia giudiziaria, i quali provvederanno a loro volta a depositarlo presso gli uffici del CIT.

La polizia giudiziaria conferirà inoltre all'ufficio i supporti contenenti la masterizzazione del servizio nel caso di registrazioni intercettate e non transitate dai server delle ditte perché eseguite mediante microspie e analoghi dispositivi.

In ordine alle procedure di conferimento dei file audio-video nell'ADI si sottolinea come nel corso dell'effettuazione delle prove tecniche si sia registrata una netta economia di tempi nel caso di utilizzo di supporto del tipo hard-disk.

Si evidenzia pertanto la necessità che il personale delle Forze di Polizia consegni all'ufficio CIT esclusivamente tale tipo di supporto informatico contenente la masterizzazione del servizio, onde favorire la celere effettuazione delle operazioni di conferimento.

Una volta terminate le operazioni di conferimento i supporti informatici utilizzati verranno restituiti agli organi di p.g., previa loro formattazione “a basso livello”, mediante l'utilizzo di appositi software idonei a garantire che il loro contenuto sia

definitivamente cancellato e non più recuperabile.

Il personale del CIT procederà alla vigilanza sulla correttezza tecnica dell'operazione di conferimento e sulla effettiva funzionalità degli ascolti delle conversazioni conferite, procedendo al “controllo di qualità” mediante esame a campione delle stesse, segnalando al magistrato responsabile dell'ufficio CIT ed al MAGRIF ogni criticità emersa nel corso dei controlli.

L'ufficio CIT curerà, in collaborazione con le segreterie dei singoli magistrati, secondo moduli organizzativi che saranno definiti con separato provvedimento interno, la digitalizzazione e l'inserimento all'archivio riservato TIAP, partizione dell'archivio TIAP document@, (previa iniziale creazione della pagina relativa a ciascun procedimento penale) dei vari atti documentali afferenti il servizio di intercettazione (annotazioni, verbali di p.g., richieste e decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni).

L'accesso all'Archivio Digitale delle Intercettazioni, all'archivio riservato TIAP ed all'Archivio Riservato Documentale.

Il Procuratore della Repubblica, responsabile della gestione e della sorveglianza dell'archivio, impartirà le necessarie prescrizioni atte a garantire la tutela del segreto dei dati conferiti, in particolare per quanto attiene alle modalità di accesso all'archivio dei soggetti autorizzati (il giudice ed i suoi ausiliari, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, interpreti: art. 89 bis/2° c e 3° c. . disp. att. c.p.p.).

L'ufficio CIT provvederà alla gestione della sala ascolto e delle richieste di fruizione della stessa.

In particolare i difensori, a seguito del deposito degli atti, una volta ricevuta la relativa autorizzazione/abilitazione presso l'ufficio CIT , avranno accesso alle postazioni informatiche installate presso la sala ascolto ubicata negli uffici di questa Procura della

Repubblica, dalle quali potranno ascoltare le registrazioni delle conversazioni audio/video intercettate nonché accedere all'Archivio riservato TIAP per la consultazione della relativa parte documentale.

Il collegamento dei programmi informatici di gestione dell' ADI con la partizione riservata di TIAP consentirà infatti l'integrazione delle attività di accesso, ascolto e consultazione degli atti relativi a tutto il compendio afferente l'attività di intercettazione svolta.

Al magistrato titolare del singolo procedimento spetterà segnalare quali componenti della propria segreteria abbiano accesso all'Archivio TIAP Riservato e decidere se, e in che limiti, inibire l'accesso ai dati del singolo procedimento ai soggetti autorizzati in via ordinaria all'accesso al TIAP.

Sino alla definitiva decisione del giudice sulla composizione del fascicolo del pubblico ministero la competenza a rilasciare l'autorizzazione relativa all'accesso nella sala ascolto spetterà al pubblico ministero titolare del procedimento, al quale i difensori, ovvero gli altri utenti interessati, potranno presentare istanza motivata.

L'autorizzazione potrà riguardare tutte le intercettazioni relative al procedimento penale ovvero essere limitata a specifici RIT o progressivi.

Successivamente l'autorizzazione sarà rilasciata dal Procuratore della Repubblica o da un Procuratore Aggiunto o da un magistrato appositamente delegato.

Con specifico riguardo all'accesso all'archivio dei consulenti del PM, nominati ad hoc per l'ascolto e la trascrizione delle conversazioni intercettate, costoro dovranno, all'atto del deposito delle relazioni attestare, anche ai fini della liquidazione dei relativi compensi:

- l'avvenuta distruzione di ogni copia o bozza o minuta di lavoro eventualmente formata anche informaticamente;
- di non conservare, anche mediante soggetti della collaborazione dei quali si siano avvalsi, copie dei dati personali ai quali abbia avuto accesso per espletare l'incarico ricevuto;

Dell'attestazione si darà atto nel decreto di liquidazione dei compensi e delle spese spettante al C.T. .

Con riguardo agli altri consulenti ed al perito eventualmente nominato dal giudice, si rileva che competerà a quest'ultimo ed ai difensori assicurare analoghe forme di garanzia dell'osservanza delle segretezza dei dati e delle prescrizioni dettate in materia del Garante per la protezione dei dati personali.

Specifici protocolli regoleranno in futuro l'accesso all'ADI ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali dell'ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta e del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale per i minorenni.

Le specifiche modalità di tenuta e gestione dell'Archivio Digitale Intercettazioni saranno definite con separato decreto del Procuratore della Repubblica, da adottarsi a tutela della segretezza dei dati ivi custoditi.

Per quanto riguarda l'Archivio Riservato documentale, destinato a contenere la sola documentazione cartacea afferente le attività di intercettazioni, riversata in forma digitale nel sistema TIAP, lo stesso verrà approntato in stanze dedicate, con ingresso vietato ai non autorizzati, alle quali sarà possibile accedere solo in via eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto delegato, qualora ciò si renda indispensabile ad es. per verificare la conformità della copia informatica all'originale.

La trasmissione di atti al GIP

Un apposito protocollo, da stipulare all'esito delle interlocuzioni in corso con il dirigente dell'ufficio GIP, disciplinerà la reciproca trasmissione di atti tra Procura della Repubblica e ufficio GIP mediante archivio TIAP. Nelle more l'invio delle richieste di autorizzazione e proroga delle intercettazioni avverrà a cura dell'ufficio CIT, secondo prassi già consolidate. L'ufficio CIT, sino a nuova disposizione,

provvederà anche ad inserire i decreti autorizzativi emessi dal GIP, previa scannerizzazione, nell'archivio riservato TIAP, in modo da completare la formazione del fascicolo digitale.

Qualora il GIP intenda ascoltare le conversazioni a fondamento della richiesta cautelare, già oggetto di conferimento all'ADI, dovrà chiedere l'autorizzazione di accedere alla sala ascolto al Procuratore della Repubblica, non prevedendo la nuova disciplina la trasmissione al GIP delle registrazioni audio-video attinenti le intercettazioni effettuate.

L'avviso di chiusura delle indagini preliminari

Il pubblico ministero, prima di depositare l'avviso di chiusura delle indagini preliminari, dovrà accertare l'avvenuta definizione delle seguenti procedure informatiche :

A) conferimento delle intercettazioni effettuate all'archivio digitale (ove non effettuato in precedenza, o non effettuato integralmente);

B) la trasmissione all'archivio riservato documentale di tutto il materiale cartaceo relativo alle intercettazioni svolte (richieste del pm e decreti del gip, connesse annotazioni della p.g. e relativi verbali), successivamente consultabile solo in via informatica mediante TIAP;

C) l'inserimento all'archivio TIAP ordinario, attraverso copia di quanto precedentemente conferito nell'Archivio Riservato TIAP, di tutta la documentazione inerente le intercettazioni.

Il PM. potrà ovviamente apporre *omissis*, là dove ciò risulti necessario a salvaguardia di specifiche esigenze investigative o a tutela del diritto alla riservatezza delle persone, specialmente se non coinvolte nelle indagini (sempre che, in quest'ultimo caso, tali dati risultino irrilevanti a fini probatori) .

Il pubblico ministero, operato questo preliminare accertamento, depositerà l'avviso di conclusione indagini presso la sua segreteria, unitamente all'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti ed utilizzabili, specificando progressivo, bersaglio e numero del decreto di autorizzazione.

Nel corpo dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. verrà inserito il seguente inciso:
"l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p."

Nei venti giorni successivi alla notifica dell'avviso, i difensori potranno accedere a tutte le intercettazioni effettuate nel corso delle indagini e consultare e richiedere copia della documentazione ad esse relativa, al fine di indicare le conversazioni che ritengono rilevanti a fini difensivi, formulando istanza di acquisizione direttamente al pubblico ministero procedente, che provvederà sull'istanza con decreto motivato.

In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore potrà avanzare al giudice istanza affinché si proceda alla selezione delle intercettazioni nelle forme di cui all'art. 268.co. 6c.p.p.

Nel caso in cui il giudice rilevi l'irrilevanza o l'inutilizzabilità, totale o parziale, delle conversazioni/comunicazioni indicate dalle parti, la relativa documentazione verrà custodita nel solo archivio riservato TIAP (oltre che nell'archivio riservato documentale), mentre le corrispondenti registrazioni delle tracce audio-video rimarranno custodite nell'ADI (il cui programma di gestione distinguerà, nelle

apposite partizioni digitali, le intercettazioni rilevanti da quelle irrilevanti e non utilizzabili).

Va da ultimo rimarcato come solo all'esito della procedura di acquisizione sopra richiamata potrà essere rilasciata copia della documentazione depositata ai sensi dell'art 415 bis c.p.p..

Giudizio immediato

Il pubblico ministero, prima di esercitare l'azione penale nelle forme previste dagli articoli 453 e ss. del codice di rito, dovrà assicurare l'avvenuto espletamento degli incombeni di cui ai punti A), B) e C), elencati nel precedente paragrafo.

Con la richiesta di giudizio immediato il P.M., ove non abbia già proceduto in precedenza alla discovery a seguito di emissione di misura cautelare ovvero ai sensi dell'art 268/4°, 5° e 6° c.p.p., depositerà al GIP l'elenco delle intercettazioni rilevanti a fini probatori, come previsto dall'art. 454/ 2bis c.p.p.

Trascorsi quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato il difensore potrà depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti in relazione alle quali potrà avanzare istanza di copia, sulla quale provvederà il pubblico ministero con decreto motivato.

In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti, il difensore potrà avanzare al giudice istanza affinché si proceda alla selezione delle intercettazioni nelle forme di cui all'art. 268.co. 6 c.p.p.

Anche in questo caso copia della documentazione depositata potrà essere rilasciata, a prescindere dal momento della presentazione della relativa istanza, solo all'esito del procedimento di acquisizione, allorchè sarà definita la composizione del fascicolo del P.M. .

Richiesta di archiviazione

In caso di archiviazione dell'intero procedimento:

- le intercettazioni verranno conferite all'archivio e non verrà esperita alcuna procedura di selezione;
- l'accesso alla documentazione relativa alle intercettazioni sarà subordinato ad un provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica o di un Procuratore Aggiunto delegato.

Il Captatore informatico

Le intercettazioni di comunicazioni tra presenti, realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono svolgersi nei luoghi di cui all'art. 614 c.p., solo se vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 3 quater c.p.p., ovvero nel caso di delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (art. 266. comma *2-bis*).

L'art 89/2° e 3° c. disp att. , come modificato dalla novella, prevede in questi casi che:

- l'utilizzo del captatore debba avvenire mediante l'impiego di programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, da indicarsi nel verbale delle operazioni compiute; in attesa dell'adozione del D.M. che definirà i requisiti tecnici dei programmi da utilizzare per dette intercettazioni, le ditte fornitrici dei relativi servizi, per poter essere autorizzate ad installare e gestire i loro server presso gli impianti di questo ufficio, dovranno continuare a fornire dettagliata illustrazione delle specifiche tecniche dei programmi da utilizzare, garantendo in particolare il loro conferimento esclusivo negli impianti nella disponibilità della Procura della Repubblica;

- le comunicazioni intercettate dovranno essere trasferite esclusivamente nell'archivio delle intercettazioni;
- nel caso in cui sia impossibile operare il trasferimento contestuale delle intercettazioni, il verbale dovrà dare atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

Considerate l'evidente invasività del mezzo e la sua penetrante incidenza sui diritti fondamentali della persona, si invitano gli operatori di P.G. a porre costante attenzione affinché l'utilizzo dello strumento captativo avvenga in conformità al contenuto dell'autorizzazione rilasciata dal GIP, ad esempio procedendo, ove non risulti autorizzata l'intercettazione nel domicilio e negli altri luoghi di privata dimora indicati dall'art. 614 c.p., ad un costante monitoraggio dei siti ove si svolgono le conversazioni, stante la necessità di indicarli, ove possibile, nel verbale di cui all'art. 268. comma I c.p.p. (art. 89/1° c. disp. att.). ovvero di indicare le ragioni per cui ciò risulti impossibile.

La trascrizione a fini processuali delle intercettazioni

La nuova formulazione dell'art. 431 c.p.p. prevede la trascrizione delle intercettazioni anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento.

Si rileva dunque opportuno che il pubblico ministero - già all'atto dell'esercizio dell'azione penale - provveda a trasmettere al giudice dell'udienza preliminare (ovvero al giudice richiesto del decreto di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute utili a sostegno dell'accusa in giudizio, così assicurandosi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento.

L'utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento

Per ciò che concerne l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state eseguite, la nuova versione dell'art. 270/1°c. c.p.p. appare di fatto limitare gli effetti derivanti dalla recente sentenza emessa dalle SS.UU. n. 51 del 28/11/2019 (sentenza c.d. "Cavallo").

Allargando, infatti, il raggio di applicazione della norma rispetto alla versione originale, la nuova fattispecie prevede che le intercettazioni siano utilizzabili in quanto rilevanti e indispensabili per l'accertamento (non solo) dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ma anche, al di fuori della flagranza, per l'accertamento dei reati previsti dall'art. 266, comma 1, c.p.p.”.

Dunque, prescindendo dalla sussistenza o meno di elementi di connessione con i reati per i quali originariamente sono state disposte le intercettazioni, la nuova formulazione della norma consente una più ampia possibilità di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi anche nei casi indicati dall'art. 266 c.p.p. per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (tra i casi contemplati anche i delitti contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore a cinque anni).

Nella stessa direzione si colloca la rimodulazione del comma 1-*bis* dell'art. 270 c.p.p., laddove si prevede che i risultati delle operazioni di intercettazione tra presenti, effettuate con captatore informatico applicato su dispositivo elettronico portatile, possano essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, purché si tratti di illeciti penali compresi tra quelli indicati dall'art. 266, *comma 2-bis*, c.p.p..

Il conferimento nelle banche dati

In attesa che venga aggiornato il regolamento della banca dati SIDDA SIDNA si dispone, fino a nuova disposizione, la sospensione dei conferimenti nel suddetto

archivio digitale di atti comunque contenenti elementi ricavati dall'attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. c.p.p. .

Le annotazioni di polizia giudiziaria afferenti gli esiti delle intercettazioni non potranno inoltre essere inserite o richiamate negli archivi informatici delle forze di polizia e nel Sistema Informativo Interforze del Ministero dell'Interno senza la previa autorizzazione scritta del P.M., che vigilerà affinché non vengano conferiti dati personali "sensibili" manifestamente irrilevanti (in particolare riguardanti soggetti non coinvolti nelle indagini) o in ogni caso inutilizzabili, ricavati dall'attività di intercettazione.

Disposizioni finali

Questa Procura della Repubblica è, al pari degli altri uffici requirenti, impegnata in uno straordinario sforzo organizzativo teso ad adeguare rapidamente le proprie strutture, tecniche e logistiche, ai nuovi standards richiesti dal legislatore, onde consentire la piena attuazione alla riforma del settore delle intercettazioni.

Appare evidente come un attento monitoraggio della prima fase attuativa della riforma consentirà di intervenire in un prossimo futuro modulando ed integrando le direttive contenute nel presente atto.

Sin d'ora si anticipa che con successivi atti interni verranno dettate le opportune prescrizioni organizzative in ordine:

- all'organizzazione ed alle competenze dell'ufficio CIT oltre che delle singole segreterie, in relazione agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina;
- alle competenze delle varie figure preposte (delegato e gestore, autorizzatore, operatore, amministratore utenti, addetto allo Sportello e amministrativo) a collaborare con il Procuratore della Repubblica nella gestione dell'archivio digitale, al fine di garantire il suo corretto funzionamento nello scrupoloso rispetto delle norme di legge. Si anticipa sin d'ora, che in ragione delle dimensioni dell'ufficio e della cronica carenza di personale che da tempo lo affligge, verranno

debitamente accorpate secondo criteri omogenei;


- all'accesso all' ADI ed all'archivio riservato documentale, in funzione della tenuta della garanzia della tutela del segreto su quanto custodito e del corretto trattamento dei relativi dati personali (art. 89-*bis* disp. att. c.p.p.).

Il dr. Pacifico, magistrato addetto all'ufficio CIT, assicurerà, d'intesa con il Procuratore della Repubblica, con lo scrivente Procuratore Aggiunto Vicario, oltre che con il dirigente amministrativo (allorchè verrà assegnato a questo ufficio) e con il Magistrato delegato all'Informatica per gli aspetti di rispettivo interesse, il costante monitoraggio dell'attuazione della riforma legislativa e delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, informando tempestivamente il Procuratore della Repubblica, e in sua assenza il Procuratore Aggiunto Vicario, di ogni criticità rilevante per l'efficace direzione ed organizzazione dell'Ufficio.

Caltanissetta li 22.8.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG. VICARIO

Gabriele Paci



Si comunichi ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Caltanissetta, Enna e Gela.